## CONVENZIONE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DI 12 MESI DI TIROCINIO FORMATIVO FORENSE PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 6°, LETT. B), DELLA LEGGE N° 247 DEL 2012

Tra

l'**Ordine degli Avvocati di Udine**, in persona del sottoscritto Presidente avv. Maurizio Conti,

Ε

Il **Tribunale di Udine**, in persona del sottoscritto Presidente dott. Paolo Corder;

## premesso

- che l'art. 41, comma 6°, lett. *b*), della legge 31/12/2012 n° 247, prevede la possibilità che il tirocinio professionale forense possa essere svolto "presso ... un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi";
- che l'art. 44 della medesima legge demanda a un apposito regolamento, da emanare dal Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio superiore della Magistratura e il C.N.F., la disciplina dell'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari;
- che il Ministero della Giustizia ha quindi emanato il decreto 17/3/2016, n° 58, il cui art. 3 stabilisce che "I capi degli uffici ... elaborano d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato";
- che la presente convenzione intende dare attuazione alla predetta disciplina di legge e regolamentare nel suo complesso l'attività di formazione del

praticante avvocato presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine; si conviene quanto segue:

- A) il tirocinio professionale per 12 mesi presso il Tribunale di Udine si svolgerà, su domanda del/la tirocinante interessato/a a tale tipo di percorso, secondo uno dei cinque progetti formativi allegati alla presente convenzione generale, a seconda del settore (civile 1<sup>a</sup> sezione, civile 2<sup>a</sup> sezione, civile lavoro, penale dibattimento, penale G.I.P./G.U.P) in cui presta la sua attività il magistrato affidatario;
- B) per lo svolgimento del tirocinio in Tribunale, il/la praticante deve: a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati di Udine, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; c) avere già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- C) al momento dell'iscrizione al registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati, l'aspirante dovrà dichiarare l'intenzione di svolgere successivamente i 12 mesi di tirocinio presso il Tribunale, riservandosi di depositare il provvedimento del Presidente del Tribunale di preammissione al tirocinio;
- D) nella domanda, indirizzata al Presidente del Tribunale, può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445: a) il possesso dei requisiti

di cui all'articolo 2; b) il punteggio di laurea; c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo; d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il/la praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;

- E) quando la domanda è accolta, il Presidente del Tribunale comunica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la data in cui il tirocinio deve avere inizio, con allegato il progetto formativo individuale, che dovrà essere conforme ad uno dei modelli allegati alla presente convenzione;
- F) il tirocinio si deve svolgere presso il magistrato affidatario designato con decreto del Presidente del Tribunale, con la presenza del tirocinante presso il Tribunale per non meno di 20 ore settimanali effettive;
- G) alla scadenza del primo semestre di tirocinio in Tribunale, il tirocinante redigerà una breve relazione sulle principali attività svolte che, vistata dal magistrato affidatario per approvazione e conferma, sarà trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- H) in considerazione dell'ammissione dei tirocinanti a partecipare a tutta l'attività formativa organizzata dalla Struttura Territoriale di Formazione del distretto di Trieste e dell'obbligo di partecipare agli eventi formativi loro specificamente destinati, i praticanti che svolgono il tirocinio presso il Tribunale di Udine saranno esonerati dalla frequenza obbligatoria della scuola forense "F. Carnelutti", mentre

saranno tenuti a partecipare agli incontri che il Consiglio dell'Ordine deciderà di organizzare per loro in modo specifico su determinati temi di particolare rilevanza per una completa formazione del professionista avvocato (deontologia - ordinamento forense);

I) per tutto quanto non specificato nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni delle citate norme di legge e regolamentari, da intendersi qui integralmente richiamate.

Udine, 15/11/2018.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI DIDINE

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI D'UDINE.